

**Protocollo d'intesa per l'attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni ai sensi dell'art.35 comma 4 della L. 15 luglio 2011 n. 111, e per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico ai sensi della L. 36/2001.**

**Delibera del Consiglio Federale  
Seduta del 25 ottobre 2012 - DOC. N. 19/12**



**Protocollo d'intesa per l'attivazione  
di impianti di debole potenza  
e ridotte dimensioni ai sensi dell'art.35  
comma 4 della L. 15 luglio 2011 n. 111,  
e per il tracciamento delle modifiche  
degli impianti senza alcuna variazione  
dell'impatto elettromagnetico ai sensi  
della L. 36/2001.**

---

**Delibera del Consiglio Federale  
Seduta del 25 ottobre 2012 - DOC. N. 19/12**

---

## **Informazioni legali**

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

**ISPRA** - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma  
[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

ISPRA, Rapporti 96/2013  
ISBN 978-88-448-0629-3

Riproduzione autorizzata citando la fonte

## **Elaborazione grafica**

ISPRA

*Grafica di copertina:* Franco Iozzoli  
*Foto di copertina:* Franco Iozzoli

## **Coordinamento editoriale:**

Daria Mazzella

**ISPRA** – Settore Editoria

Novembre 2013

---

---

## **Autori**

Salvatore Curcuruto (ISPRA)  
Claudio Baratta (ISPRA)  
Maria Logorelli (ISPRA)

## **Ringraziamenti**

Sistema Agenziale ARPA/APPA, Vodafone Omnitel NV, Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A., Linkem S.p.A., Aria S.p.A.

---

**Protocollo di intesa per l'attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, e per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico ai sensi della Legge 36/2001**

**TRA**

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISPRA in Via V. Brancati, 48 - Roma

**E**

**Vodafone Omnitel NV**, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in Ivrea (TO), C.F./P. IVA 08539010010, rappresentata dall'Ing. Alberto Ripepi, in qualità di Direttore delle Tecnologie

**Telecom Italia S.p.A.**, con sede legale in Piazza degli Affari, 2 – 20123 Milano e Sede secondaria e Direzione Generale in Corso d'Italia, 41 – 00198 Roma, C.F./P. IVA 00488410010, rappresentata dall'Ing. Giovanni Ferigo, in qualità di Responsabile di Network Development, Operations & Governance in ambito Technology

**Wind Telecomunicazioni S.p.A.**, società con unico socio, soggetta alla direzione e al coordinamento di Wind Telecom S.p.A., con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, iscritta al R.E.A. di Roma al numero 884361, C.F. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05410741002, rappresentata dall'Ing. Nicola Grassi, in qualità di Direttore dei Sistemi di Rete e dal Dott. Massimo Angelini, in qualità di Direttore delle Relazioni Esterne

**H3G S.p.A.**, con sede in via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), C.F./02517580920/ P. IVA 13378520152, rappresentata dal Dott. Antongiulio Lombardi, in qualità di Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari e dall'Ing. Emilio Marchionna, in qualità di Direttore Network

**Linkem S.p.A.**, con sede legale e operativa in viale Città d'Europa, 681 - 00144 Roma, C.F./P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13456840159, rappresentata dal Dr. Davide Rota, in qualità di Amministratore Delegato

**Aria S.p.A.**, con sede in via L. Cadorna 67, 20090 Vimodrone (MI), C.F./P. IVA 02838760540, rappresentata da Roberto Redaelli, in qualità di Resp. Network Implementation

di seguito indicati come “gli operatori”

## **PREMESSO**

- che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- che per effetto dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 con il quale viene nominato il Presidente dell’ISPRA;
- il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;
- la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;
- che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- che l’ISPRA è vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- che l'ISPRA, in materia di campi elettromagnetici, svolge attività di monitoraggio e controllo a supporto delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (nel seguito: ARPA e APPA);
- che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (nel seguito: Legge Quadro sui Campi Elettromagnetici) utilizzano le strutture delle ARPA;
- che le ARPA svolgono, ai sensi dell'art. 14 della Legge Quadro sui campi elettromagnetici, le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e all'uopo possono richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni;
- che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (nel seguito: Codice delle Comunicazioni Elettroniche) le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria;
- che ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, [...], di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, [...], nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA territorialmente competenti, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (DPCM 8 luglio 2003, G.U. Serie Generale n. 199 del 28 agosto 2003);
- che ai sensi dell'art. 87, comma 3, l'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro sui Campi Elettromagnetici;
- che ai sensi dell'art. 87 bis del Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso

di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte delle ARPA la denuncia è priva di effetti;

- che con circolare interpretativa del 7 novembre 2011 protocollo n. 88880 il Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento Comunicazioni, ha definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione del suddetto art. 87 bis riguarda non solo la tecnologia di banda larga mobile ma anche tecnologie diverse ed antecedenti se utilizzate per implementare la rete a banda larga mobile;
- che l'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 35, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 dispone che "l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36";
- che l'art. 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 dispone che: "Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto" (nel seguito: art. 35)
- che nelle Regioni a Statuto Speciale il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è applicabile secondo i limiti e le modalità di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso Codice;



## CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo n. 259/2003 definisce quindi i dati radioelettrici che devono essere contenuti nelle istanze di autorizzazione e denunce di inizio attività (nel seguito istanze) degli impianti di trasmissione delle reti radiomobili ai sensi degli articoli 87 ed 87-bis del suddetto Decreto<sup>1</sup>; tali dati, integrati dalle planimetrie, sono sufficienti per la valutazione preventiva, da parte degli organismi di controllo, del campo elettromagnetico emesso da stazioni radio base, e per l'emissione del parere ambientale previsto dal suddetto Decreto;
- tali dati sono altresì sufficienti per il popolamento del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 luglio 2003;
- tali dati sono conformi alle specifiche tecniche condivise da ISPRA, ARPA-APPA e gestori dei sistemi di radiotelecomunicazione al fine della costituzione del Catasto Elettromagnetico Nazionale (art. 7 della legge quadro sui campi elettromagnetici);
- l'art. 35 invece nulla dispone in materia di dati da allegare alla comunicazione contestuale all'attivazione;
- alcuni dati radioelettrici aggiuntivi (tipologia di sistema trasmesso, GSM, UMTS, LTE o WiMAX, e numero massimo di trasmettitori per ogni sistema), sebbene la loro comunicazione non sia prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine del rilascio del parere, sono necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente nonché per il popolamento dei catasti elettromagnetici regionali;
- gli operatori, in un'ottica di leale e fattiva collaborazione con gli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono disponibili a fornire i suddetti dati, secondo le modalità stabilite nel presente protocollo, e secondo il principio della semplificazione delle procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga;
- è interesse comune operare in direzione di una applicazione omogenea di quanto stabilito dalla citata vigente normativa che, pur se destinata a favorire lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche, se non applicata in modo uniforme rischia di generare rilevanti difficoltà ed inefficienze per gli operatori, nonché un inutile appesantimento delle attività degli Organismi di controllo, così rallentando lo sviluppo della banda larga mobile in tutte le aree del Paese.

---

<sup>1</sup> “Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).[...] Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante”. Decreto Legislativo n. 259/2003, allegato n. 13.

## RITENUTO CHE

- il prossimo futuro sarà caratterizzato da sviluppi importanti per le reti di comunicazione, mobile e non. La messa a punto di nuove tecnologie (es. HSUPA – HSDPA – LTE – WiMAX) comporterà la necessità di soddisfare una richiesta sempre crescente di collegamento a internet (non per ultimo per la trasformazione informatica della Pubblica Amministrazione e dei servizi che questa rende ai cittadini in forma elettronica) e conseguentemente un forte aumento del volume di traffico dati;
- la Determina del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni dell'11 febbraio 2009 recante “Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz” stabilisce le modalità per la riorganizzazione della banda a 900 MHz in accordo alle indicazioni della Delibera AGCom 541/08/CONS del 17 settembre 2008 recante “Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM”, pubblicata nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008”;
- per rispondere alla crescente domanda di trasmissione di dati in mobilità, il primo passo è stato quello di destinare le bande di frequenza a 900 MHz alle tecnologie mobili di terza generazione (3G), ovvero l'UMTS e le sue evoluzioni come HSUPA/HSDPA, prima gestite sulla banda di frequenza a 2100 MHz;
- tale “spostamento” si è reso necessario in quanto sulla banda di frequenza a 900 MHz il segnale radio è meno attenuato dagli edifici e dagli altri ostacoli orografici, consentendo di erogare il servizio 3G su aree più estese del territorio, mantenendo inalterato il numero di impianti e la potenza trasmessa.
- dal punto di vista radioprotezionistico, l'UMTS 900 può essere attivato senza modificare l'impatto elettromagnetico degli impianti, destinando all'UMTS la stessa potenza utilizzata in precedenza, sulla stessa banda, per il GSM 900;
- l'accensione dell'UMTS 900 può richiedere però altre azioni di riconfigurazione degli impianti necessarie per poter smaltire il traffico voce GSM pre-esistente, quali ad esempio l'aggiunta di trasmettitori GSM a 1800 MHz: anche queste azioni sono quindi funzionali allo sviluppo della banda larga mobile;
- la tecnologia WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) è uno standard tecnico di trasmissione che consente l'accesso di tipo wireless a reti di telecomunicazioni a banda larga (BWA - Broadband Wireless Access). WiMAX si basa sulla famiglia di standard IEEE 802.16, noto anche come Wireless MAN, specializzato nell'accesso senza fili a banda larga del genere punto-multipunto. Nello standard 802.16e il WiMAX consente una velocità di

connessione in mobilità fino a 70 Mbps, molto superiore a quella offerta dalle reti di terza generazione e comparabile a quella offerta dalle reti fisse. L'attuale normativa prevede in Italia l'utilizzo della tecnologia WiMAX unicamente nella banda di frequenze 3,4 - 3,6 GHz. L'asta pubblica per l'assegnazione delle frequenze riservate al WiMAX si è svolta nel 2008 e la tecnologia WiMAX ha oggi raggiunto un buon livello di maturità tecnologica ed è pronta per contribuire allo sviluppo delle offerte di banda larga sul territorio italiano;

- coerentemente con quanto disposto dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, per impianto di debole potenza e ridotte dimensioni si intende un impianto avente potenza massima in singola antenna non superiore a 7 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

### **PRESO ATTO CHE**

- i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, 4 maggio 2011 e 10 giugno 2011 hanno modificato il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) di cui al D.M. 13 novembre 2008;
- l'asta per le frequenze LTE (Long Term Evolution) che si è svolta nel corso del 2011 è la più grande offerta pubblica di spettro radio mai effettuata in Italia: la tecnologia LTE, ovvero la quarta generazione delle comunicazioni mobili (4G), consentirà una velocità di connessione con Internet mobile fino a 144 Mbps, ossia dieci volte superiori rispetto alle reti di terza generazione, rendendo possibile la fornitura di servizi comparabili a quelli offerti dalle reti fisse;
- la tecnologia LTE, a differenza del GSM e dell'UMTS non nasce come un sistema vincolato ad una specifica banda di frequenza, ma potrà essere trasmesso su diverse bande, tra cui quelle 800/900, 1800 e 2600 MHz che sono state oggetto dell'asta indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- per lo sviluppo delle reti LTE, quindi, sarà necessario intervenire sui siti esistenti trasmettendo potenza su nuove bande di frequenza, oppure riconfigurare i siti esistenti riutilizzando le frequenze attualmente utilizzate per il GSM e l'UMTS;
- gli sviluppi tecnologici sopra riportati convergono verso la necessità di riconfigurare, in tempi molto stretti (12-15 mesi), gran parte dei circa 45 mila impianti di comunicazione mobile attualmente esistenti sul territorio italiano;
- nella maggior parte dei casi si tratterà di modifiche che prevederanno lo spostamento di potenza tra diverse bande di frequenza (con conseguente rimodulazione delle emissioni

elettromagnetiche a causa dei diversi diagrammi di antenna al variare della frequenza di trasmissione) o l'aggiunta di nuovi trasmettitori su nuove bande di frequenza in siti già esistenti e che avranno impatto elettromagnetico limitato;

- per lo sviluppo delle reti WiMAX sarà necessario installare sul territorio un numero significativo di apparati;
- per far fronte a questa mole di attività, è opportuno concordare alcune modalità operative che, partendo dal dettato normativo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dei suoi recenti aggiornamenti, consentano di gestire con efficacia le modifiche e/o le nuove installazioni degli impianti con impatto elettromagnetico limitato, salvaguardando l'efficacia della valutazione previsionale e il controllo a posteriori svolti dal sistema agenziale di protezione ambientale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **ART. 2 (Oggetto)**

Al fine di dare concreta attuazione ai recenti sviluppi legislativi, fatte salve le disposizioni in merito delle leggi regionali vigenti, vengono condivise le seguenti procedure relative rispettivamente agli impianti di debole potenza e ridotte dimensioni e al tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico.

Procedura numero 1: Comunicazione ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111 (nel seguito: art. 35) per l'attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni

Le comunicazioni previste dall'art. 35 per l'attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni saranno corredate dei seguenti dati tecnici, necessari ad una corretta valutazione dell'impatto elettromagnetico da parte del sistema agenziale.

L'elenco di seguito riportato non preclude la possibilità di prevedere una documentazione più semplificata, previa eventuali specifici accordi da stipulare tra i gestori di telefonia mobile o di

impianti WiMAX e l'Agenzia Regionale/Provinciale per la Protezione dell'Ambiente competente a livello locale, coerentemente con l'obiettivo di semplificazione che informa la norma sopra richiamata.

Caso 1 – impianti indoor (quali ad esempio quelli installati in aeroporti, stazioni ferroviarie, capannoni per fiere ed esposizioni, etc.):

- scheda radio-elettrica dell'impianto, contenente potenza (per ogni banda di frequenza), frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico rispetto al piano calpestabile più vicino, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento ed eventuali tilt.
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via, numero civico e piano di installazione o foglio mappale con coordinate UTM WGS 84 della dislocazione dell'impianto.
- Descrizione sintetica del posizionamento degli impianti e della loro collocazione.

Tale documentazione sarà eventualmente integrata con specifiche piante ed elaborati sul posizionamento del sistema radiante nel caso in cui si riscontrino condizioni installative di potenziale criticità.

Caso 2 – impianti outdoor:

- scheda radio-elettrica dell'impianto, contenente potenza (per ogni banda di frequenza), frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico rispetto al piano calpestabile più vicino, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento ed eventuali tilt.
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM WGS 84 della dislocazione dell'impianto.
- Planimetria generale in scala 1:2000, di raggio pari almeno a 100 metri centrata sull'impianto, con l'indicazione dell'altezza degli edifici esistenti ed in costruzione (specificando se dichiarata come numero di piani fuori terra, altezza alla gronda o altezza al colmo), del nord geografico e delle curve isolivello altimetriche a passo di 10 metri.

Procedura numero 2: Comunicazione ai sensi della Legge 36/2001 per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico.

Il Decreto Legislativo n. 259/2003 ha definito i dati radioelettrici che devono essere contenuti nelle istanze di autorizzazione e denunce di inizio attività (nel seguito: istanze) degli impianti di

trasmissione delle reti radiomobili ai sensi degli articoli 87 ed 87-bis del suddetto Decreto: tali dati, integrati dalle planimetrie, sono sufficienti per la valutazione preventiva, da parte degli organismi di controllo, del campo elettromagnetico emesso da stazioni radio base, e per l'emissione del parere ambientale previsto dal suddetto Decreto.

I seguenti dati radioelettrici aggiuntivi (tipologia di sistema trasmesso, GSM, UMTS, LTE o WiMAX, e numero massimo di trasmettitori per ogni sistema), sebbene la loro comunicazione non sia prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine del rilascio del parere, sono necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'art. 14 della legge quadro n. 36/2001 nonché per il popolamento dei catasti elettromagnetici regionali. Tali dati radioelettrici aggiuntivi, pertanto, saranno comunicati alle ARPA-APPA includendoli nella scheda tecnica dell'impianto prevista dall'Allegato 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (o, nel caso di denunce di inizio attività, dai modelli predisposti dagli enti locali in conformità allo stesso Codice); nel caso di successive modifiche dei soli dati radioelettrici aggiuntivi, lasciando quindi inalterate tutte le altre caratteristiche radioelettriche ed emmissive dei sistemi, gli operatori si impegnano a darne comunicazione ufficiale alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, al fine di consentire le attività di controllo; tale comunicazione potrà essere effettuata anche nel caso di modifica dei suddetti dati radioelettrici aggiuntivi su impianti già autorizzati alla data della presente intesa, purché rimangano inalterate tutte le altre caratteristiche radioelettriche ed emmissive dei sistemi.

#### ART. 3

(Pubblicità e applicazione)

3.1 Le parti si impegneranno a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo.

3.2 Per semplificare l'applicazione del presente Protocollo le Parti si danno atto che l'invio delle suddette comunicazioni potrà essere effettuato anche tramite l'utilizzo della posta elettronica e/o della Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### ART. 4

(Monitoraggio)

ISPRA convocherà gli operatori ogni 6 mesi presso un apposito "Tavolo di Monitoraggio e Concertazione", allo scopo di verificare l'applicazione del presente Protocollo. Il suddetto Tavolo individuerà eventualmente anche altre attività da svolgersi in forma congiunta.

ART. 5  
(Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo ha durata di anni due (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione e ad ogni scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per anni uno (1) in assenza di specifica comunicazione di recesso da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza.

Operatori

ISPRA